

FDL Studio Legale e Tributario con Mario Cozza ottengono una importante sentenza dalla Sez. VI Civ. del Tribunale di Milano, in tema di responsabilità contrattuale e “diligenza nell’adempimento” della banca, ex art. 1176 comma 2 C.C.

Con sentenza del 16 marzo 2018 emessa dalla Sezione VI Civ. del Tribunale di Milano, l'avv. Mario Cozza di FDL Studio Legale e Tributario, nel patrocinare un'azienda leader mondiale nel settore degli orologi e della gioielleria, ottiene una rilevante condanna, a favore della stessa ed a carico di istituto bancario italiano di primaria importanza, in tema di responsabilità contrattuale e “diligenza nell’adempimento” ex art. 1176, comma 2, C.C. e di “legittimo affidamento” del cliente/prenditore, riguardo alla verifica del “bene emissione” di assegni circolari apparentemente emessi da altra banca, ma poi rivelatisi contraffatti.

Il Tribunale ha affermato che non può essere condivisibile la sola contestazione della banca la quale ha invocato il principio generale secondo cui la verifica eseguita in ordine al "bene emissione" degli assegni non può ingenerare nel prenditore alcun legittimo affidamento circa il buon esito dell'incasso, avendo tale attività mera funzione informativa "di valore intermedio rispetto alla verifica di buon fine dell'incasso".

Ciò che maggiormente rileva, infatti, ai fini della valutazione del grado di diligenza in concreto profuso-dalla banca, è il fatto che essa abbia effettivamente e correttamente svolto una reale attività di verifica, a partire da un efficace ed attento esame tattile e visivo dei titoli di cui il cliente aveva chiesto il “bene emissione”.

A tal fine, “la diligenza della banca nell'adempimento dei propri doveri di mandataria deve essere valutata alla stregua del parametro della diligenza qualificata, richiesta dalla professionalità del servizio espletato”. La banca quindi, deve dare dimostrazione di aver agito “con le cautele richieste all'accorto banchiere a norma dell'art. 1176, co. 2 c.c.”.

Né può assumere rilievo, onde escludere la responsabilità della banca, la circostanza che il cliente/prenditore non avesse informato il personale della banca stessa circa il fatto che la suddetta verifica fosse funzionale alla decisione di consegnare o meno la merce pagata con gli assegni in questione, atteso che un siffatto controllo, verosimilmente, non può che essere richiesto all'istituto di credito prima dell'accettazione del titolo da parte del prenditore stesso.

Il Tribunale di Milano ha, conseguentemente, dichiarato la responsabilità della banca negoziatrice per la perdita subita dalla importante azienda rappresentata dall'avv. Cozza di FDL Studio Legale e Tributario, che ha ottenuto il ristoro di tutte le somme portate dagli assegni in contestazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Mario Cozza

Partner

[FDL Studio legale e tributario](#)